

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

(2002/C 291 E/17)

COM(2002) 432 def. — 2002/0195(ACC)

(Presentata dalla Commissione il 29 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 1° febbraio 1999 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽¹⁾.

(2) L'articolo 76, paragrafo 2, dell'accordo europeo stabilisce che nell'ambito della cooperazione in materia di normazione e valutazione della conformità si cercherà di concludere accordi sul riconoscimento reciproco.

(3) L'articolo 114, paragrafo 2, dell'accordo europeo prevede che il Consiglio di associazione possa delegare al Comitato di associazione i suoi poteri.

(4) L'articolo 2 della decisione n. 1999/144/CE, CECA, Euratom del Consiglio e della Commissione del 21 dicembre 1998 relativa alla conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra ⁽²⁾, prevede le procedure decisionali della Comunità e la presentazione della posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione.

(5) L'articolo 14 della decisione n. 1/1999 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, del 22 febbraio 1999, relativa al suo regolamento interno ⁽³⁾, prevede che il Comitato di associazione possa istituire sottocomitati o gruppi che lo assistano nell'esecuzione delle sue funzioni.

(6) Il progetto di protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali è stato firmato a Bruxelles il [. . . 2002] a nome della Comunità e dovrebbe essere approvato.

(7) Taluni compiti di attuazione sono stati attribuiti al Consiglio di associazione, in particolare la facoltà di modificare gli allegati al protocollo.

(8) Dovrebbero essere istituite adeguate procedure interne per assicurare la corretta applicazione del protocollo.

(9) Occorre attribuire alla Commissione la facoltà di apportare determinate modifiche tecniche a detto protocollo e di adottare talune decisioni per la sua attuazione,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea il protocollo dell'accordo europeo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso «il protocollo») nonché la dichiarazione allegata al suo Atto finale.

Il testo del protocollo e della dichiarazione allegata al suo Atto finale è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la nota diplomatica di cui all'articolo 17 del protocollo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

1. La Commissione, previa consultazione del comitato speciale designato dal Consiglio:

a) procede alle notifiche, conferme, sospensioni e revoche di organismi e alla nomina di uno o più gruppi misti di esperti, conformemente agli articoli 10, 11 e 14, lettera c) del protocollo;

⁽¹⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 96 del 10.4.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ La data d'entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dal Segretariato generale del Consiglio.

- b) effettua consultazioni, scambi d'informazioni, richieste di verifiche e di partecipazione a verifiche, conformemente agli articoli 3, 12 e 14, lettere d) e e) e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas;
 - c) se necessario, risponde a richieste conformemente all'articolo 11 e alle sezioni III e IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas.
2. La Commissione determina, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione per quanto riguarda:
- a) modifiche degli allegati, ai sensi dell'articolo 14, lettera a) del protocollo;
 - b) l'aggiunta di nuovi allegati ai sensi dell'articolo 14, lettera b) del protocollo;
 - c) tutte le decisioni relative a dissensi sui risultati delle verifiche e alla sospensione, parziale o totale, di qualsiasi organismo notificato, ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del protocollo;
 - d) eventuali misure adottate in applicazione delle clausole di salvaguardia di cui alla sezione IV degli allegati al protocollo relativi a sicurezza elettrica, compatibilità elettromagnetica, macchine e apparecchi a gas;
 - e) eventuali misure relative alla verifica, alla sospensione o al ritiro di prodotti industriali oggetto della mutua accettazione di cui all'articolo 4 del protocollo.
3. In tutti gli altri casi la posizione che la Comunità adotterà in sede di Consiglio di associazione e, se del caso, di Comitato di associazione in applicazione del protocollo, è determinata dal Consiglio deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
-

PROTOCOLLO

dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (PECA)

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, in appresso denominate «le Parti»,

CONSIDERANDO che la Repubblica di Slovenia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effettiva attuazione dell'acquis comunitario,

RICONOSCENDO che l'adozione e l'attuazione graduali del diritto comunitario da parte della Repubblica di Slovenia consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'adesione,

CONSIDERANDO che, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale sloveno recepisce già in larga misura il diritto comunitario,

CONSIDERANDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promozione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,

DESIDERANDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il protocollo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reciproca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 76 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,

CONSIDERANDO che le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio Economico Europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e la Repubblica di Slovenia di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,

TENENDO PRESENTE il loro statuto di Parti contraenti dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle Parti relativamente ai prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte della Repubblica di Slovenia del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.

Il presente protocollo dispone:

- 1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali», che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte;

- 2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o al diritto nazionale sloveno equivalente, elencati negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità».

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo,

- per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 e al protocollo 2 dell'accordo europeo;

- per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
- per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali la Repubblica di Slovenia recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali.

I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale sloveno.

Articolo 3

Ravvicinamento della legislazione

Ai fini del presente protocollo, la Repubblica di Slovenia si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione europea, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.

Articolo 4

Reciproca accettazione dei prodotti industriali

Le Parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla «reciproca accettazione dei prodotti industriali» che soddisfano i requisiti per essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra Parte, possono essere collocati sul mercato dell'altra Parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36 dell'accordo europeo.

Articolo 5

Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità

Le Parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencate negli allegati sul «reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità». Le Parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

Qualora una Parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato

conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicurezza e la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qualsiasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione illustrata negli allegati, può adottare le misure idonee a ritirare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immissione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circostanze.

Articolo 7

Estensione del campo di applicazione

A mano a mano che la Repubblica di Slovenia procede all'adozione ed all'attuazione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le Parti possono modificare gli allegati o concluderne nuovi, conformemente alle procedure stabilite all'articolo 14.

Articolo 8

Origine

Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.

Articolo 9

Obblighi delle Parti relativi alle rispettive autorità e organismi

Le Parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed applicazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle autorità responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano inoltre che le suddette autorità dispongano del potere e della competenza necessari, se del caso, per notificare, sospendere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valutazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.

Le Parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati, soddisfino costantemente le condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. Adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi mantengano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.

Articolo 10

Organismi notificati

Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che la Repubblica di Slovenia e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.

In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:

- a) una Parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra Parte;
- b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra Parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.

Se una Parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra Parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.

Articolo 11

Verifica degli organismi notificati

Ciascuna Parte può chiedere all'altra Parte di sottoporre a verifica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla Parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra Parte. Le Parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. A tale scopo, le Parti assicurano la piena cooperazione degli organismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. Adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a disposizione per risolvere eventuali problemi accertati.

Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le Parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in proposito.

Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il riconoscimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decorrere dalla data in cui le Parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.

Articolo 12

Scambio di informazioni e cooperazione

Al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le Parti, le loro autorità e i loro organismi notificati dovranno:

- a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'applicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli organismi notificati ai requisiti necessari;
- b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di informazione e di coordinamento nonché alle altre attività collegate delle Parti;
- c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.

Articolo 13

Riservatezza

I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nell'ambito del presente protocollo coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.

Articolo 14

Gestione del protocollo

Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applicazione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 110 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di prendere decisioni per quanto riguarda:

- a) le modifiche agli allegati;
- b) l'aggiunta di nuovi allegati;
- c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;
- d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli allegati;
- e) la valutazione di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;
- f) la risoluzione di tutte le questioni relative all'applicazione del presente protocollo.

Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabilità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 2 dell'accordo europeo.

Articolo 15

Cooperazione e assistenza tecnica

La Comunità europea può fornire, se necessario, cooperazione e assistenza tecnica alla Repubblica di Slovenia per contribuire ad un'efficace attuazione e applicazione del presente protocollo.

Articolo 16

Accordi con altri paesi

Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle Parti con qualsiasi paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra Parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito ad un accordo esplicito tra le Parti in seno al Consiglio di associazione.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono scambiate note diplomatiche confermando l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.

Articolo 18

Statuto del protocollo

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue slovena, danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

SICUREZZA ELETTRICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

- Diritto comunitario: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sugli apparecchi elettrici da utilizzare entro determinati limiti di voltaggio (Uradni list RS, št. 53/00, str. 7013 in št. 27/02, str. 2245).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA**Comunità europea:**

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet.
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP) — SQUALPI.
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).

Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle Attività Produttive.
Lussemburgo:	Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état. Ministère du Travail (Inspection du travail et des mines).
Paesi Bassi:	Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri).
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade.
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;

b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

Diritto comunitario:	Direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale:	Regolamento sulla compatibilità elettromagnetica (Uradni list RS, št. 84/01, str. 8498 in 32/02, str. 2875).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA

Comunità europea:

Austria:	Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Belgio:	Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
Danimarca:	Telestyrelsen.
Finlandia:	Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet. Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione: Liikenne-javiestintäministeriö/Kommunikationsministeriet.
Francia:	Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction Générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes (DiGITIP), SQUALPI.
Germania:	Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie.
Grecia:	Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
Irlanda:	Department of Enterprise and Employment.
Italia:	Ministero delle Attività Produttive.
Lussemburgo:	Ministère de l'économie — Service de l'énergie de l'état.

Paesi Bassi:	Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Portogallo:	Sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade. Ministério do Equipamento Social. Instituto das Comunicações de Portugal.
Regno Unito:	Department of Trade and Industry.
Spagna:	Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Svezia:	Sotto l'autorità del governo svedese: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
 - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

MACCHINE**SEZIONE I****DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE**

- Diritto comunitario: Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1), modificata dalla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 1998 (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sulla sicurezza delle macchine (Uradni list RS, št. 52/00, str. 6955 in št. 57/00, str. 7519).

SEZIONE II**AUTORITÀ DI NOTIFICA****Comunità europea:**

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Direktoratet for Arbejdstilsynet.
- Finlandia: Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet.
- Francia: Ministère de l'Emploi et de la Solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5.
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo, Segretariato generale dell'industria).
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment.
- Italia: Ministero delle Attività Produttive.
- Lussemburgo: Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
- Paesi Bassi: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- Portogallo: Sotto l'autorità del governo portoghese:
Instituto Português da Qualidade.
- Regno Unito: Department of Trade and Industry.

Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Svezia: Sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI

Comunità europea:

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI

Clausole di salvaguardia

A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
 - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
 2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
 3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
 4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.
-

ALLEGATO

sul Reciproco Riconoscimento dei risultati della Valutazione della Conformità

APPARECCHI A GAS

SEZIONE I

DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE

- Diritto comunitario: Direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU L 196 del 26.7.1990, pag. 15), modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
- Diritto nazionale: Regolamento sugli apparecchi a gas (Uradni list RS, št. 105/00, str. 11151, in št. 28/02, str. 2302).

SEZIONE II

AUTORITÀ DI NOTIFICA**Comunità europea:**

- Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
- Belgio: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken.
- Danimarca: Danmarks Gasmateriel Prøvning.
- Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
- Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, Direction de l'Action Régionale et de la Petite et Moyenne Industrie (DARPMI). Sous-direction de la sécurité industrielle.
- Germania: Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung.
- Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministero dello Sviluppo. Segretariato generale dell'industria).
- Irlanda: Department of Enterprise and Employment.
- Italia: Ministero delle Attività Produttive.
- Lussemburgo: Ministère du travail (Inspection du travail et des mines).
- Paesi Bassi: Ministerie van Economische Zaken.
- Portogallo: Sotto l'autorità del governo portoghese:
Instituto Português da Qualidade.
- Regno Unito: Department of Trade and Industry.
- Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- Svezia: Sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC).

Slovenia: Ministrstvo za gospodarstvo

SEZIONE III

ORGANISMI NOTIFICATI**Comunità europea:**

Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Slovenia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

Slovenia:

Organismi che sono stati designati dalla Slovenia in conformità del diritto nazionale sloveno di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.

SEZIONE IV

ACCORDI SPECIFICI**Clausole di salvaguardia***A. Clausola di salvaguardia relativa ai prodotti industriali*

1. Se una Parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE, contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra Parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità ai requisiti.
2. Le Parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo sui risultati delle indagini, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
 - a) ingiustificata, l'autorità nazionale della Parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
 - b) giustificata, le Parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.

B. Clausola di salvaguardia relativa alle norme armonizzate

1. Se la Repubblica di Slovenia ritiene che una norma armonizzata a cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali di tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
 2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in conformità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
 3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra Parte sugli sviluppi del procedimento.
 4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra Parte.
-

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI SLOVENI ALLE RIUNIONI DI COMITATO

Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica di Slovenia a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante la compatibilità elettromagnetica, la sicurezza elettrica, le macchine e gli apparecchi a gas.

La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.

L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.
